



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA

NORME REGOLAMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275;

vista la legge 25 aprile 1938, n. 897;

visto il D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382;

- considerata la necessità di stabilire le norme per il funzionamento del Consiglio Direttivo del collegio dei Periti Industriali della Provincia di Siena;

- analizzate le condizioni del quadro nazionale di riferimento;

il Consiglio del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena ha disposto di adottare il seguente regolamento:

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

ART. 1

Il Consiglio del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena, per brevità di seguito indicato come "Consiglio", esercita le funzioni relative alla tenuta dell'Albo per la professione di perito industriale, come disciplinato dal R.D. 275 del 11/02/1929, nei modi previsti dal presente regolamento. Il Consiglio svolge inoltre i compiti istituzionali di rappresentanza presso enti pubblici e privati a tutela della professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.

ART. 2

Il Consiglio è formato dal numero, prescritto dal D.L.T. 23.11.1944, n. 382, dei componenti eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

ART. 3

Il Consiglio provvede alla amministrazione dei beni in disponibilità al Collegio e propone alla approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il Consiglio stabilisce una tassa annuale per l'iscrizione nell'Albo, che comprenda anche il contributo dovuto al Consiglio Nazionale, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la revisione delle specifiche.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore della Cassa di Previdenza di categoria (EPPI) e salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, nessun pagamento, oltre quelli previsti dal presente articolo, può essere imposto agli iscritti all'Albo.



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il Consiglio, nel rispetto del R.D. n° 75 del 11/02/1929, esercita altresì le seguenti funzioni:

- cura l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni in materia;
- cura la tenuta dell'Albo degli iscritti e dei Tirocinanti e dispone in merito alle iscrizioni e cancellazioni;
LE DOMANDE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO PER ESSERE EFFETTIVE DALL'ANNO SUCCESSIVO, QUALORA DEPOSITATE A MANO, DEVONO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA ENTRO IL GIORNO 15 DICEMBRE DELL'ANNO IN CORSO; SE INVIATE TRAMITE PEC LA SCADENZA VA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CORSO;
- nomina i propri rappresentanti per il Consiglio di Disciplina Regionale;
- adotta provvedimenti disciplinari, su segnalazione della Commissione Disciplinare Regionale;
- dichiara decaduto il Consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al successivo art. 7;
- designa il proprio candidato al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
- designa i periti industriali chiamati a far parte delle commissioni di pubbliche amministrazioni, enti o organizzazioni di carattere locale;
- designa i periti industriali professionisti a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione agli esami di Stato per l'abilitazione professionale;
- dispone la convocazione dell'Assemblea degli Iscritti;
- sospende dall'esercizio della professione, su segnalazione della Commissione di Disciplina Regionale, l'iscritto che non adempie al pagamento delle tasse di iscrizione dovute, della inadempienza all'invio della documentazione previdenziale annuale e per il mancato pagamento dei contributi previdenziali;
- cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, attraverso l'organizzazione di eventi formativi, seminari e corsi di abilitazione, in conformità del Regolamento di Formazione Continua;
- interviene, su richiesta degli interessati, per comporre le contestazioni insorte fra gli iscritti, e fra gli iscritti e i clienti, o fra gli iscritti e gli enti pubblici, in dipendenza dell'esercizio professionale, prima di passare la controversia alla specifica Commissione di Disciplina Regionale;
- interviene presso le pubbliche autorità ogni qualvolta la difesa sia del buon diritto e della dignità professionale lo richiedano che a sostegno del titolo professionale di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato discriminato o escluso da pubblici concorsi, adendo anche in Giudizio.

ART. 4

Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario, nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia e dalle procedure adottate dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

ART. 5

I componenti del Consiglio e delle Commissioni di Specializzazione, nominati dall'Assemblea, debbono essere iscritti all'Albo. Essi possono essere rieletti, senza limitazioni di mandati.

ART. 6

Dopo lo svolgimento delle elezioni assembleari, fino all'insediamento del nuovo Consiglio rimane in carica il Consiglio uscente, limitatamente allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA

ART. 7

Alla sostituzione dei componenti del Consiglio e delle Commissioni deceduti o dimissionari o che senza giustificato motivo non intervengano a cinque riunioni consecutive, previo giudizio della Commissione Disciplinare Regionale, si procede mediante elezioni suppletive.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

ART. 8

Per la validità delle sedute di Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

ART. 9

Il Presidente uscente presiede l'Assemblea e convoca in prima seduta ordinaria il Consiglio di nuova nomina per le consegne.

TITOLO SECONDO - DEL PRESIDENTE

ART. 10

E' nominato presidente del Consiglio il Consigliere eletto che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dal Consiglio stesso, nella riunione di insediamento, od in caso di parità di voti tra due Consiglieri, verrà eletto il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo. In caso di impedimento, le funzioni di Presidente, sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 11

Il Presidente informa, dopo lo scioglimento dell'Assemblea, il Ministero di Grazia e Giustizia circa il risultato delle votazioni.

ART. 12

Il Presidente ha la facoltà di convocare il Consiglio ogni qualvolta lo giudichi opportuno, ovvero quando almeno un terzo dei Consiglieri lo richiedano.

La comunicazione di convocazione di Consiglio potrà essere effettuata per corrispondenza postale, per telefax o per e-mail e dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora nonché l'ordine del giorno della seduta.

ART. 13

Il Presidente, su delibera del Consiglio, convoca l'Assemblea nei modi e nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ne stabilisce l'ordine del giorno. Egli è tenuto a convocare e presiedere l'Assemblea anche quando almeno un quinto degli iscritti lo richieda. L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo deve essere convocata annualmente entro il mese di marzo



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA

ART. 14

Il Presidente ha la responsabilità del Collegio presso gli enti pubblici e privati ed è delegato alla firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione per i quali può, in ogni circostanza, intraprendere iniziative con riserva di informarne successivamente il Consiglio.

Per tutti gli altri atti che esulano dalla ordinaria amministrazione egli dovrà preventivamente chiedere delibera di Consiglio. In ogni caso avrà sempre la competenza alla firma.

ART. 15

Il Presidente, su delibera del Consiglio, accetta ovvero respinge, dandone esauriente motivazione, cancellazioni, trasferimenti, nuove iscrizioni o riammissioni all'Albo Professionale ed al Registro dei Praticanti, emette pareri preventivi per l'iscrizione al Registro dei Praticanti, emette pareri di congruità sulle specifiche presentate da Periti Industriali o altri soggetti, e comunque per tutti i procedimenti di seguito specificati, nei tempi di indicati in calce:

ALBO PROFESSIONALE

iscrizione, reinscrizione, trasferimento dell'iscrizione in altro albo, cancellazione	Consiglio Direttivo	30 giorni
certificato di attestazione relativo agli iscritti	Responsabile del procedimento	10 giorni
irrogazione di sanzioni disciplinari	Consiglio Direttivo	60 giorni
riammissione all'Albo	Consiglio Direttivo	30 giorni
composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra iscritti all'albo nonché tra questi ed i loro clienti	Consiglio Direttivo	60 giorni
parere in materia di onorari	Consiglio Direttivo	30 giorni

REGISTRO DEI PRATICANTI

iscrizione, sospensione, trasferimento, cancellazione	Consiglio Direttivo	30 giorni
rilascio certificato di compimento pratica	Consiglio Direttivo	15 giorni

PERSONALE DIPENDENTE

svolgimento concorsi pubblici	Consiglio Direttivo	120 giorni
autorizzazioni a modificazioni del rapporto di lavoro	Consiglio Direttivo	60 giorni



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA

autorizzazione allo svolgimento di straordinari	Consiglio Direttivo	10 giorni
collocamento in aspettativa	Consiglio Direttivo	60 giorni
collocamento di congedo straordinario	Consiglio Direttivo	60 giorni
concessione del trattamento economico fondamentale accessorio	Consiglio Direttivo	60 giorni
cessazione del rapporto di pubblico impiego	Consiglio Direttivo	90 giorni

ART. 16

Il Presidente effettua la corrispondenza con i Collegi d'Italia e con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

Su delibera di Consiglio, ovvero su richiesta documentata dal Consigliere rappresentante di categoria o degli iscritti, propone argomenti al Consiglio Nazionale, ed effettua ricorso alle decisioni di questo, ritenute inaccettabili.

Cura nello svolgimento delle sue funzioni, le seguenti attività:

- Rapporti con CNPI, Enti Sovra-collegiali di livello Regionale, Collegi Provinciali, Commissione di Disciplina Regionale ed EPPI;
- Rapporti con Enti e Istituzioni territoriali dello Stato, Comuni, Enti Sovra-comunali e Provincia, enti privati e/o persone fisiche;
- Rapporti con gli altri Ordini Professionali provinciali;
- Rapporti con gli Istituti Tecnici Industriali del territorio;
- Rapporti con le associazioni rappresentanti le parti sociali, giovanili e culturali;
- Rapporti con gli iscritti di carattere istituzionale;
- Comunicazione istituzionale;
- Coordinamento generale della programmazione delle attività del Collegio.

ART. 17

Il Presidente, qualora non siano osservate le norme sancite dal presente regolamento da uno o più componenti il Consiglio, previo il parere della Commissione di Disciplina Regionale potrà prendere i seguenti provvedimenti:

- I. ammonimento verbale, alla prima infrazione;
- II. ammonimento scritto, successivamente alla prima infrazione;
- III. decadenza dalla carica e dalle funzioni, quando il Consigliere rimanga assente dalle riunioni del Consiglio, per un periodo superiore a cinque riunioni consecutive.

ART. 18

In caso di assenza o impedimento del Presidente all'esercizio delle sue funzioni, ne farà le veci il Vice Presidente o il Segretario



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA

TITOLO TERZO - DEL VICEPRESIDENTE

ART. 19

Per una continua e sempre qualificata rappresentanza negli ambiti istituzionali il Presidente è sostituito in caso di suo impedimento dal Vice Presidente (quando nominato all'insediamento del Consiglio Direttivo), che supporterà interagendo con il Presidente, consentendo una attenta e qualificata presenza della figura del Perito Industriale in tutte le manifestazioni nelle quali a giudizio del Consiglio, ne sia richiesta la presenza, evidenziando le specificità della categoria. Il Vice Presidente sarà eletto tra uno dei Consiglieri non eletti ad altra carica specifica ed è il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza dei voti per la elezione di tale carica dai componenti del Consiglio nella riunione di insediamento, od in caso di presenza di più candidati, a parità di voti, il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo ed è delegato a rappresentare il Consiglio Direttivo ed il Collegio di Siena in ogni incontro, seminario, manifestazione pubblica alla quale non intervenga il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ha funzione di sostituirlo nell'espletamento delle attività di sua competenza, partecipando alle riunioni sovra-collegiali, regionali e nazionali degli organismi istituzionali. In caso di sua assenza le sue funzioni sono svolte dal Consigliere Segretario.

TITOLO QUARTO- DEL SEGRETARIO

ART. 20

Il Segretario viene eletto dal Consiglio convocato in prima seduta ordinaria, fra i componenti del Consiglio stesso. E' Segretario del Consiglio il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio nella riunione di insediamento, od in caso di parità di voti tra due candidati, dei due, il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

ART. 21

Il Segretario adempie a tutte le pratiche pertinenti il regolare procedimento del Collegio, collabora col Presidente ed informa di tutte le operazioni di cassa il Tesoriere ed in particolare;

- a) effettua la corrispondenza con gli enti pubblici e privati locali, con i componenti il Consiglio e con gli iscritti, registrando in ordine cronologico tutte le operazioni sul registro protocollo;
- b) compila tutti i certificati di iscrizione che al Presidente vengono richiesti, provvedendo ad annotare i rilasci su apposito registro;
- c) custodisce tutti gli atti o copia di atti pubblici o privati di pertinenza del Collegio;
- d) compila dettagliatamente, su indicazione del Presidente, l'ordine del giorno sia per la convocazione dell'Assemblea che per quello del Consiglio;
- e) compila i verbali di riunione di Consiglio e d'Assemblea sull'apposito registro;
- f) controlla la rispondenza alle norme vigenti delle documentazioni allegate alla domanda di iscrizione all'Albo e procede all'incasso degli importi dovuti per il rilascio di timbro, tessera e attestato di iscrizione, che rimetterà poi al Tesoriere;
- g) provvede all'incasso dei contributi annui secondo le modalità di esazione previste dalla legge;



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA

- h) effettua agli iscritti le comunicazioni inerenti ai versamenti delle quote a loro carico, i successivi solleciti e i richiami;
- i) sottopone l'elenco degli iscritti morosi al Consiglio affinché proceda al trasferimento allo specifico Consiglio di Disciplina regionale, per le eventuali delle sanzioni disciplinari.
- l) effettua le pratiche e le dovute registrazioni ed archiviazioni pertinenti alle ammissioni, ai trasferimenti, alle sospensioni, alle cancellazioni e alle radiazioni dall'Albo degli iscritti;
- m) sottopone all'esame del Consiglio gli atti e la corrispondenza;
- n) provvede alla comunicazione degli albi, con o senza lettera di accompagnamento, agli enti pubblici e privati e a tutti gli iscritti;
- o) provvede alla richiesta di preventivi per l'acquisto di materiali diversi, e su favorevole delibera del Consiglio, alla loro accettazione e liquidazione a mezzo assegno bancario rilasciatogli dal Tesoriere, ed informa dell'operazione il Presidente, rimettendogli le relative quietanze;
- p) dispone per l'aggiornamento dell'Albo annuale con le eventuali modifiche deliberate dal Consiglio;
- q) provvede alla distribuzione o al ritiro di tessere e timbri agli iscritti, ed annota le operazioni sugli appositi registri;
- r) accerta le cause di trasgressione alla condotta professionale, civile e penale degli iscritti e ne relaziona il Consiglio, che provvederà ad inviarle alla specifica Commissione Disciplinare regionale;
- s) assume le funzioni di Segretario nell'Assemblea.

ART. 22

La Segreteria dispone di un fondo cassa generico di almeno € 500,00, per spese di corrispondenza, cancelleria, rimborsi se quanto altro necessario. Tale quota verrà reintegrata dietro presentazione al Tesoriere di documentazione giustificativa delle spese effettuate ed il rilascio a quest'ultimo di quietanza per le somme oggetto del reintegro.

ART. 23

Il Segretario, sotto sua personale responsabilità e sorveglianza, si serve del personale assunto alle dipendenze del Collegio con inquadramento di collaboratori di segreteria ai sensi del Contratto Collettivo nazionale per i dipendenti degli Enti Pubblici, previa delibera del Consiglio, nei modi previsti dalla vigente legislazione in materia di lavoro e Enti Pubblici. Il personale di segreteria collaborerà con il Segretario per la compilazione di corrispondenza ed il disbrigo di pratiche diverse, e con il Tesoriere per i compiti di cui al successivo art. 24. Il Segretario ha la responsabilità della esecuzione dell'attività del personale di segreteria, e decide le priorità delle operazioni da compiere, secondo un programma mensile predefinito.

TITOLO QUARTO - DEL TESORIERE

ART. 24

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio convocato in prima seduta ordinaria, fra i componenti il Consiglio stesso, nella seduta di insediamento od, in caso di parità di voti tra due candidati, dei due, verrà nominato il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA

ART. 25

Il Tesoriere adempie a tutte le operazioni bancarie di versamento e di prelievo, e provvede, anche tramite il personale di segreteria e consulenti esterni, alla registrazione di tutte le partite contabili sui relativi registri, ed in particolare:

- a) compila, anche tramite il personale di segreteria e consulenti esterni, il libro cassa e registra tutte le partite di cassa, banche, profitti e perdite nonché tutti quei conti che egli riterrà di aprire ai fini della migliore esposizione della contabilità del Collegio;
- b) compila e aggiorna, anche tramite il personale di segreteria e consulenti esterni, il libro inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del Collegio, aggiornando la situazione del capitale;
- c) effettua con ocularità tutte le variazioni che ritiene necessarie al bilancio al fine della sua valida rappresentazione alla scadenza di ogni esercizio finanziario;
- d) provvede alla riscossione delle quote di iscrizione (comprendente anche i rimborsi per attestati, tessere e timbri) ed i diritti per il rilascio di certificati, per la revisione delle specifiche e quant'altro a qualsiasi titolo rimessogli dal Segretario;
- e) sottopone al Segretario la situazione dell'esazione delle quote, affinché provveda all'invio dei solleciti previsti.

ART. 26

Alla scadenza di ogni esercizio finanziario provvederà, anche tramite il personale di segreteria e consulenti esterni, a redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare all'Assemblea degli iscritti ed a formulare, in sede di Consiglio, il calcolo per la conferma o la variazione della quota annua di iscrizione, entro e non oltre il mese di marzo.

ART. 27

Il Tesoriere è delegato alla emissione di assegni bancari ed alla disposizione di bonifici, riferiti alla gestione ordinaria del Collegio.

Per il pagamento delle spese straordinarie, ogni emissione, dovrà essere giustificata da una precedente delibera di Consiglio ad effettuare la relativa spesa, che ecceda dalla normale amministrazione e superi la cifra di € 2.500,00. Rimane escluso dalla delibera del Consiglio quanto riportato dagli articoli 16 - 21 e 22 del presente regolamento.

ART. 28

Il Tesoriere sarà di volta in volta informato dal Segretario di tutte le operazioni di cassa e bancarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 1.

TITOLO QUINTO - DEI MEMBRI

ART. 29

I membri del Consiglio che non ricoprono cariche particolari debbono adempiere, oltre che ai doveri previsti dalle norme generali per tutti i Consiglieri, a svolgere l'attività in aiuto o in temporanea sostituzione del Segretario o del Tesoriere che, per particolari necessità, verrà loro richiesta dal Presidente.



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA

TITOLO SESTO - INDENNITA' AI MEMBRI DEL CONSIGLIO

ART. 30

- a) Per lo svolgimento della normale attività , ai membri del Consiglio non spetta alcuna indennità, ad eccezione di impegni finalizzati allo svolgimento della regolare attività istituzionale
- b) In occasione delle periodiche Riunioni di Consiglio , sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario pari ad €. 45,00, per tutta la durata della riunione.
- c) Sono riconosciuti i rimborsi spese , relativi alla normale attività istituzionale di :
- Partecipazione ad assemblee e riunioni di categoria convocate dal Consiglio Nazionale, dalla Federazione Intercollegiale della Toscana e dal Collegio Provinciale di appartenenza;
 - Partecipazione a riunioni con Enti Pubblici per attività istituzionali (incontri sulle problematiche di categoria)
 - Rappresentanza ad incontri tecnici professionali in qualità di esponenti del Consiglio Direttivo del Collegio.

Le spese sostenute per le attività istituzionali del Collegio dovranno essere elencate in modo dettagliato e trasparente, mediante la compilazione del prospetto di rimborso spese predisposto dalla Segreteria. Il rimborso spese chilometriche per l'uso di autovetture proprie , per spostamenti oltre i 30 km dalla propria residenza o fuori provincia, esclusi gli spostamenti da/alla sede del collegio, sarà liquidato in base all'importo chilometrico stabilito dal Consiglio Nazionale e aggiornato/adequato ad ogni eventuale variazione disposta dal C.N.P.I.

- d) Per la partecipazione agli eventi sopra descritti verrà riconosciuto un rimborso spese forfettario di:
- € 45,00 per impegni che occupano fino a metà della giornata lavorativa;
 - € 90,00 per impegni che occupano l'intera giornata lavorativa;
 - Per impegni della durata fino a 2 ore, il rimborso spese forfettario sarà equivalente a € 22,50
- e) La liquidazione delle spese riferite al rimborso forfettario ed il rimborso chilometrico saranno assoggettate a quanto disposto dall'Art. 36 comma 29, punto "a", linea 2, del D.L. 223/2006 e quindi assoggettate al regime fiscale proprio del lavoro autonomo, quindi fatturate con il contributo previdenziale della cassa di appartenenza e con l'IVA ad aliquota ordinaria vigente. Tali compensi sono altresì assoggettati alla ritenuta IRPEF a titolo di acconto, da parte del sostituto d'imposta, nella misura del 20%, oppure nel rispetto del regime fiscale di chi emette la fattura.
- f) Sarà compito del Tesoriere controllare la legittimità degli importi richiesti ed effettuare la loro liquidazione. Se il Tesoriere non sarà in grado di effettuare il controllo, spetterà al Consiglio tale compito.



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SIENA

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 31

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di Legge regolanti la materia e precisamente:

- R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275;
- legge 25 aprile 1938, n. 897;
- D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382;
- Codice Civile e sue disposizioni attuative;
- Codice di procedura civile;
- Delibere del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali;
- D.P.R. 137/2012
- tutte quelle leggi, decreti, ordinanze, circolari che dovessero interessare la Professione di Perito Industriale.

ART. 32

Il presente regolamento entra in vigore da oggi, 17.12.2019 approvato con delibera n. 646 e sostituisce integralmente il regolamento o i regolamenti approvati con delibere precedenti.

IL CONSIGLIERE - SEGRETARIO

Per.Ind. Valeria Brandini

IL PRESIDENTE

Per. Ind. Moreno Giardini